COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 53	DATA 13-03-2024
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANEGRATE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO O.D.V. GRUPPO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - LEGNANO		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDÌ **TREDICI** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI 6 TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **53** DEL **13/03/2024**

Oggetto: approvazione convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Canegrate e l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Legnano

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che lo Stato italiano con la legge 11 agosto 1991 n. 266 nonché con il Decreto Legislativo n. 117/2017 riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e , nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle piu' ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato appunto dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- ai sensi dello Statuto Comunale questo Ente riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio;

- che il Comune di Canegrate riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolto sul territorio comunale, diretta al conseguimento di finalità in campo culturale, ricreativo, socio-assistenziale, ambientale, della solidarietà civile, supporto alla viabilità , assistendo ed informando la cittadinanza presso le scuole durante le entrate e uscite, durante lo svolgimento dei mercati settimanali, in occasione di fiere, processioni religiose e altre pubbliche manifestazioni;

- che le sempre maggiori incombenze in materia di sicurezza e tutela della civile convivenza che gravano sulla Polizia Locale necessitano della fattiva collaborazione di persone che, per pregressa esperienza e condivisi ideali, possano fornire un valido supporto in materia di osservazione e segnalazione dei comportamenti devianti, così da fungere da efficace deterrente per la commissione di illeciti di varia natura;

- che ai sensi dell'articolo 56 del citato D.Lgs. n. 117/2017 le Amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale , convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

CONSIDERATO

- che l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Legnano è un'Associazione apolitica che non persegue fini di lucro e che fra gli scopi preposti prevede anche la promozione e la partecipazione ad attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali;
- che l'Associazione, nella sua articolazione locale - Sezione di Legnano - ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire sul territorio comunale gratuitamente, con ruolo di salvaguardia ambientale, assistenza ed attività di osservazione e segnalazione, nonché per gli ulteriori servizi ed attività individuati dall'Amministrazione Comunale al fine di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente;
- che risulta necessario stipulare apposita convenzione con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Legnano per regolamentare i rapporti tra la stessa Associazione ed il Comune di Canegrate;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO

- che le attività svolte dall'Associazione sono complementari e non sostitutive dei servizi di istituto di questo Ente e devono essere attivate e svolte con il coordinamento dei responsabili comunali;
- che l'Associazione garantisce la copertura assicurativa in relazione alle attività di ci allo schema di convenzione allegato al presente atto;

Visto l'art. 48, comma 1^ del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile della Polizia Locale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, acquisita agli atti;

Con voti unanimi, resi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'allegato schema di Convenzione con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Legnano, composto da complessivi 13 articoli oltre le premesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, fino al 31.12. 2025;
2. Di autorizzare, per conto del Comune di Canegrate, il Comandante della Polizia Locale Comm. Capo Ornella Fornara a sottoscrivere la convenzione di cui al presente atto.

Allegati:
- pareri DLgs. 267/00
- bozza Convenzione

COMUNE DI CANEGRATE

Provincia di Milano

Parere preventivo art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. 53 assunta in data 13 MAR. 2024

☒ GIUNTA COMUNALE ☐ CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: approvazione convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Canegrate e l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Legnano

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL CAPO AREA
Comandante Polizia Locale
(Ornella Fornara)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE AREA
Programmazione e Gestione Economica
(Fulvia Calienno)

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 53 del 13/03/2024

COMUNE DI CANEGRATE

Associazione Nazionale della Polizia di Stato
O.D.V. - Gruppo di Volontariato e Protezione Civile
Legnano

CONVENZIONE

tra

l'Amministrazione Comunale di Canegrate

e

l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato
O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Legnano

L'anno 2024, il giorno .....del mese di marzo, presso sede municipale di Canegrate via Alessandro Manzoni n. 1:

tra

il Comune di Canegrate, con sede in Via Alessandro Manzoni n. 1, in seguito denominato "Comune", C.F 00835500158, nella persona del Comandante Polizia Locale Ornella Fornara, domiciliato per la carica rivestita presso la sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune, giusta Decreto del Sindaco pro-tempore n. 14 del 21.12. 2023, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,

e

l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato - O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Legnano, di seguito "**Organizzazione"**, con sede legale in Legnano, via Gilardelli, civ. 1, C.F. 92058150159, rappresentata dal Legale Rappresentante CORTESE ANTONIO, il quale, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall'atto costitutivo e dallo Statuto, agisce in nome, vece, conto ed esclusivo interesse della stessa;

premesso che:

- il Comune, con il modificarsi dei bisogni da soddisfare, intende sperimentare un progetto teso a migliorale la qualità, l'efficienza e la soddisfazione di servizi offerti ai propri cittadini interpretando in modo strategico e anticipatorio la propria missione istituzionale, costruendo un modello di relazione tra amministrazione e cittadini basato sulla fiducia e dare una ulteriore azione pubblica fondata sulla capacità di fornire risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini stessi;
- tali azioni possono essere incrementate utilizzando forme di collaborazione con Enti del Terzo settore con particolari qualità, professionalità ed esperienze professionali;
- l'articolo 6 del nuovo codice dei contratti pubblici, consente alla pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà, di avviare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, con gli enti del Terzo settore;

- che l'O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato – Legnano è Ente di Terzo Settore costituita ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017;

Letto:

- Il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995: "Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi";
- l'art. 11 del Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 con cui stabilisce che "*I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- l'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale a condizione che tali Convenzioni, si rivelino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 72 del 31 marzo 2021 di adozione delle linee guida sul rapporto fra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs 117/2017;
- il Testo del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la Legge di Conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" all'art. 5 comma 2 lettera a) stabilisce che: a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
- l'art. 28 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6, recante "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" in cui stabilisce che la Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita. Per le collaborazioni di cui al comma 1, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato a condizione che queste associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, nel rispetto della normativa vigente. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso le associazioni di volontariato, possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che: a) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano

stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di b) polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici; b) siano adeguatamente assicurati. I volontari devono operare sulla base delle indicazioni loro impartite dal comandante o dal responsabile della polizia locale o da altro addetto alla polizia locale specificatamente individuato cui sono subordinati nelle operazioni in cui vengono impiegati;

Letta:

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 del 26 giugno 2020 che ha chiarito il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore alla luce delle indicazioni degli artt. 55 e 56 del D. Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, con la quale ha fornito definizioni e criteri unitari, con riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e all'ammissibilità delle spese e dei massimali di costo, che possono essere adottati per la gestione di attività sostenute attraverso fondi di finanziamento anche diverse dal Fondo Sociale Europeo;
- la delibera dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 119 del 15.03.2023 con la quale ha riaffermato che la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ad substantiam, né può rinnovare tacitamente i contratti. La forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale anche se gratuito.

Considerato:

- che la Corte di Giustizia Europea, in merito alle "*convenzioni a rimborso*" italiane, (sentenze CGE nelle cause C-113/13 e C-50/14), ha sancito la legittimità delle stesse, a condizione che le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri;
- che, sulla scorta della giurisprudenza europea e italiana, il D. Lgs 117/2017, "Codice del Terzo Settore", ha fissato gli elementi costitutivi delle "*convenzioni a rimborso*", elementi che le differenziano radicalmente dagli appalti di servizi e che possono essere cosi riassunti:
  - apporto prevalente e determinante degli Associati/Volontari nello svolgimento delle attività;
  - divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate, alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione di Volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
  - impiego di lavoratori, nella misura necessaria a qualificare o specializzare l'attività. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
  - contenuto e modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
  - condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;

- durata del rapporto convenzionale;
- copertura assicurativa dei volontari, i cui oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica;
- modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti;
- modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Valutati:

o i requisiti di moralità professionale, le attitudini, l'attività concretamente svolta, le finalità perseguite, il numero degli associasti, le risorse a disposizione, le capacità tecnico/professionali, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della presente convenzione, valutato anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento degli associati/volontari in possesso delle necessarie cognizioni tecniche;

Considerato che:

o nei confronti del Legale Rappresentante e dei soggetti che ricoprono carica direttive dell'Associazione, come individuati dall'art. 85 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 159/2011 o di una della cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 e che negli ultimi cinque anni non vi è stata estensione, nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati, dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;

- l'associazione garantisce che i propri Associati/Volontari, coinvolti nelle attività oggetto del presente atto, sono in possesso dei requisiti soggettivi, previsti dal D. Lgs. 165/2001, ed in particolare:
  - la maggiore età;
  - il godimento dei diritti civili e politici;
  - non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  - assolvimento della scuola dell'obbligo;
  - l'idoneità fisica.

o la sottoscrizione del presente atto da parte dei soggetti su indicati non è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è coerente con i contenuti della delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

o la predetta Organizzazione non è soggetta a presentazione della fattura elettronica ed è esente da IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni;

o la prestazione non è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 comma 2 del DPR 633/72 e successive integrazioni e modificazioni, Il Legale Rappresentante dell'Associazione, con la sottoscrizione del presente atto dichiara che: "Preso atto della previsione contenuta nell'art. 28 comma 2 del DPR 633/72 e successive modificazioni, il beneficiario del rimborso spese si obbliga comunque a tenere indenne l'erogante ad ogni genere di danno o pregiudizio che l'erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa.

tutto quanto sopra premesso e considerato, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione.

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'Associazione per lo svolgimento delle sotto indicate attività di interesse generale.

Espletare attività in ausilio alla Polizia Locale in occasione di manifestazioni pubbliche a rilevante impatto locale o manifestazioni civili, religiose e sportive organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

L'attività di cui sopra sarà svolta rispettando una **specifica pianificazione preventiva** con l'impiego di un numero di operatori in base alla disponibilità del momento.

Resta inteso che le attività di cui sopra saranno sospese in caso di attivazione da parte del Coordinamento Nazionale dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, con sede a Roma, per eventi calamitosi o eccezionali occorsi su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Modalità di svolgimento delle attività e revoca della Convenzione

Le attività previste e gli impegni che scaturiscono dalla presente Convenzione dovranno essere svolti nel rispetto delle finalità perseguite dal Comune e secondo le direttive impartite dall'ufficio Competente, pur salvaguardando l'autonomia organizzativa e metodologica dell'Associazione.

L'associazione prende atto per sé e per i propri associati che la presente Convenzione può essere revocata in qualsiasi momento senza che ciò comporti alcun compenso, in caso di comportamenti difformi dalle disposizioni ricevute o di irregolarità commesse.

L'attività dell'Associazione e dei suoi appartenenti non può considerarsi come sostitutiva a quella del personale contrattualizzato né gli associati potranno mai vantare alcun rapporto di dipendenza col Comune.

Art. 3

Impiego di volontari, mezzi e attrezzature

L'attività di volontariato, disciplinata dal presente Protocollo di Collaborazione, deve intendersi prestata in modo personale, spontaneo, gratuito senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici, tramite l'Associazione alla quale appartiene.

I volontari impiegati nelle attività oggetto della presente Convenzione:

- sono in possesso delle qualità morali e di condotta previsti dall'art. 35 del D.L.gs 165/2001, requisiti previsti per l'accesso ai pubblici impieghi;
- hanno frequentato, con profitto, un'adeguata formazione;
- durante l'espletamento del servizio indossano l'uniforme prescritta nell'allegato "A" dello statuto;
- sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.L.gs 117/2017;

- posseggono un'adeguata attitudine, ossia che sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento dell'attività e dele prestazioni specifiche di cui alla presente Convenzione;
- sono formati secondo l'art. 37 del D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81 e l'Accordo stato regioni del 21.12.2011 e muniti dei prescritti *Dispositivi di Protezione Individuale;*

Il Comune potrà consentire l'uso, mediante comodato d'uso e limitatamente allo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo di Collaborazione di strutture, mezzi e attrezzature, previ accordi scritti.

L'associazione si impegna a mantenere efficienti quanto affidato, curandone l'ordinaria manutenzione e a restituire quanto consegnato in uso, nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dell'affidamento, salvo il normale deperimento per l'uso. I suddetti beni sono soggetti a controllo periodico da parte del Settore Contabilità del Comune.

Art. 4
Rimborsi Spese

Per gli impegni derivanti dalla presente Convenzione, il Comune riconosce all'Associazione un rimborso spese pari a € 300,00 (trecento,00); importo che tiene conto delle spese essenziali per l'esistenza dell'Associazione stessa sotto il triplice aspetto di persone, mezzi e strutture e delle spese imposte dalle Leggi Statali e Regionali. Il suddetto rimborso spese è destinato in via esclusiva all'attività amministrativa, organizzativa, tecnico-formativa, logistica e istituzionale e nella fattispecie:

- alla copertura assicurativa di cui all'art. 18 del D.l.gs 117/2017;
- all'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali;
- l'esecuzione della sanificazione delle uniformi;
- il rimborso spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'artt. 17, comma 4, del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- il rimborso chilometrico nel rispetto a quanto stabilito nel proprio regolamento interno che richiama l'art. 51, commi 1 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ss.mm.ii.;

Eventuali spese non documentabili saranno rimborsabili previa attestazione in autocertificazione del rappresentante legale dell'Associazione o di un suo delegato sul territorio comunale che ha prestato la propria opera documentata, esposta in apposita relazione trimestrale riepilogativa.

L'Associazione rientra nel campo di applicazione dell'art. 82 del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117; non è soggetta a presentazione di fattura elettronica; è esente da IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. e le somme percepite dal soggetto beneficiario a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente provvedimento non sono assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui al comma 2, art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e ss.mm.ii.:

Il Comune si impegna a corrispondere annualmente le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate, mediante bonifico bancario da accreditare sul C.C. bancario – Codice IBAN IT 75 K 05034 20211 000000103963 - Banco BPM Legnano, intestato all'O.V.D. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato – Legnano.

L'Associazione, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali appositamente dedicati.

Il bonifico sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione dell'allegata nota di rendiconto.

Art. 5
Rapporto di lavoro

Dallo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, con il Comune.

Art. 6
Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità dalla sua sottoscrizione al 31.12.2025.

L'eventuale rinnovo potrà essere disposto previa comunicazione, da parte del Comune e l'accettazione dell'Organizzazione, prima della scadenza della convenzione stessa.

Il Comune può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa comunicazione, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, ovvero per comprovati motivi che impediscano la realizzazione dell'attività, senza oneri a proprio carico.

L'Organizzazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa comunicazione scritta di almeno dieci giorni, per provata inadempienza da parte dell'Azienda degli impegni previsti nei precedenti articoli, ovvero per comprovati motivi che impediscano il prosieguo dell'attività.

Art. 7
Sicurezza del personale

Restano a carico dell'Organizzazione la definizione e l'applicazione dei protocolli di sicurezza per garantire la salute dei componenti dell'Organizzazione impiegati nell'attività di cui alla presente convenzione, in virtù del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8
Referenti

Per l'attuazione delle attività oggetto della convenzione, ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione ed individuazione, nel quadro generale del regime pattizio della presente convenzione, ulteriori modalità di svolgimento.

Articolo 9
Forme e modalità di verifica e di controllo dell'attività

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulle attività oggetto della presente Convenzione nelle forme e con le modalità che riterrà opportune.

Articolo 10
Obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti

È fatto obbligo agli Associati/Volontari a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta così come previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Eventuali inadempienze al precedente comma porteranno alla sospensione dell'Associato/Volontario dalle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

Tenuto conto che, per lo svolgimento dell'attività, potrebbe essere necessario gestire dati ed informazioni di natura personale, le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale della Protezione dei Dati, di seguito Regolamento.

Si applica, in quanto compatibile, il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 recante "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165»".

Articolo 12
Controversie

Il presente atto sarà registrato solo in caso di controversie. Le relative spese saranno poste a carico della parte che, a causa di inadempimento, l'avrà resa necessaria.

Nel caso in cui tra le parti insorgessero controversie il Foro competente sarà quello di Busto Arsizio.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo 13
Spese di registrazione

Il presente atto, redatto in duplice copia originale, è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, confermato e sottoscritto, per accettazione delle Parti, in data e luogo di cui sopra

Il Comandante Polizia Locale
Ornella Fornara

Il Presidente ANPS/ODV

Deliberazione G.C. n. 53 del 13 MAR. 2024

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 27 MAR. 2024
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Lì, 27 MAR. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 13 fogli.

Lì 27 MAR. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala